Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 256 del 17 settembre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 settembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 53

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **41**.
Modificazione ed integrazioni della legge regionale 11 agosto 1981, n. 57, concernente: «Concessione di garanzia fidejussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. per esigenze di cassa» *Pag.* 3

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **42**.
Integrazione della garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito e Aziende bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta . . . . . » 4

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **43**.
Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso Istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda autonoma «Agraria Regionale Valdostana» » 4

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **44**.
Concessione di un contributo alla SNAM S.p.A. per la costruzione di un metanodotto nella Regione . » 6

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **45**.
Rifinanziamento della legge regionale 16 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione . . . . . » 7

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **46**.
Aumento della spesa annua per la concessione di contributi per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza . . . . . » 8

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **47**.
Contributi alle Comunità montane nelle spese ordinarie di gestione, adeguamento stanziamento della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 . . . . . » 9

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **48**.
Istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura » 10

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **49**.
Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli . . . . . » 11

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 50.
Aumento, per l'anno 1983, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, concernente provvedimenti in favore dei territori montani . . . . *Pag.* 11

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 51.
Interventi finanziari della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - FINAOSTA S.p.A. . . . . » 12

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 52.
Concessione di un contributo straordinario al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta » 13

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 53.
Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.A. Centrale Laitière d'Aoste » 13

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 54.
Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi » 14

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 55.
Rifinanziamento, per l'anno 1983, delle leggi regionali: 16 giugno 1978, numeri 22 e 24, modificate dalle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 51; 24 agosto 1982, n. 43, concernenti l'adesione della Regione ai Consorzi garanzia fidi fra gli albergatori, gli industriali e gli agricoltori della Valle d'Aosta » 15

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 56.
Misure urgenti per la tutela dei beni culturali » 16

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1983, n. 57.
Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche » 19

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 58.
Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta » 29

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 59.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, recante nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale » 30

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 60.
Aumento, limitatamente all'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti » 32

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 61.
Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole » 33

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 62.
Proroga, per l'anno 1983, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, concernente la concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo » 36

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 63.
Soppressione dei Patronati scolastici e del Consorzio regionale dei Patronati scolastici » 37

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 64.
Sostituzione del quarto e quinto comma dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente la disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose » 38

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 65.
Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile . . . . » 38

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **41.**

Modificazione ed integrazioni della legge regionale 11 agosto 1981, n. 57, concernente: «Concessione di garanzia fidejussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. per esigenze di cassa».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 27 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di decorrenza della garanzia fideiussoria previsto dal secondo comma della legge regionale 11 agosto 1981, n. 57 è prorogato di altri 2 anni, per cui la predetta garanzia fideiussoria avrà scadenza il 1° luglio 1985.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, l'eventuale onere a carico del bilancio della Regione, previsto in annue L. 5.000.000, graverà sul capitolo 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1983 con l'utilizzo delle maggiori entrate già accertate e riscosse sul capitolo 8700 della parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

— Per l'anno 1984 con la disponibilità relativa a « Oneri non ripartibili - 3.2.

Altri oneri «non ripartibili» del bilancio pluriennale 1983/1985.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

Cap. 8700 Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale su altri titoli di proprietà.
L. 5.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative
— L. R. 1° aprile 1975, n. 7
L. 5.000.000

Art. 4

L'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 viene così modificato:

L. R. 11 agosto 1981, n. 57
L. R. 10 giugno 1983, n. 41

« Garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d'Aoste S.p.A. per esigenze di cassa ».

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 42.

Integrazione della garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito e Aziende bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 27 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 1 della legge regionale n. 26 del 3 maggio 1983, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta è concessa fino alla concorrenza massima di Lire 5 miliardi, con un aumento rispetto alla somma precedente accordata di Lire 1 miliardo, con le stesse norme e modalità di cui alla legge regionale sopracitata, per operazioni di finanziamento delle spese inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in lire 1.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 relativa al rifinanziamento della L. R. 9 maggio 1977, n. 26 è destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l' anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate della Regione in dipendenza di disposizioni legislative.
L. R. 1° aprile 1975, n. 7
L. 1.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 approvato con la legge regionale n. 104 del 30 dicembre 1982 è aggiunto quanto segue: legge regionale 10 giugno 1983, n. 42.

Integrazione della garanzia fideiussoria della Regione presso gli istituti di credito e aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 43.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, presso Istituti di Credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda autonoma «Agraria Regionale Valdostana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 27 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di credito, a favore dell'Azienda Autonoma « Agraria Regionale Valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive L. 450.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell' Azienda Autonoma « Agraria Regionale Valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell' azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno '83.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 relativa al rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è destinata per Lire 1.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno '83 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. R. 1° aprile 1975,, n. 7 L. 1.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 appro-

vato con legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 10 giugno 1983, n. 43.

Garanzia fidejussoria della Regione presso Istituti di credito per l'assunzione di un mutuo bancario da parte dell'Azienda Autonoma « Agraria Regionale Valdostana ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **44.**

Concessione di un contributo alla SNAM S.p.A. per la costruzione di un metanodotto nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 27 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di collegare la Regione Valle d'Aosta alla rete nazionale dei metanodotti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla SNAM S.p.A. un contributo finanziario a fondo perduto da liquidarsi negli anni 1983, 1984 e 1985.

Il contributo complessivo di L. 30.000.000.000, riferito alla data del 1° aprile 1983, rimane fisso anche in presenza di aumento dei costi per la realizzazione dell'opera di cui al comma precedente.

Eventuali maggiori costi dovuti a varianti, che si rendessero necessarie in sede di progettazione esecutiva, saranno finanziati con successiva legge.

Art. 2

L'erogazione del contributo avverrà in rate annuali; la prima rata a carico del Bilancio 1983, ammontante a Lire 12.500.000.000, dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data della stipulazione della convenzione con la SNAM S.p.A. e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

Le rate successive, a carico dei bilanci preventivi per gli anni 1984 e 1985, saranno maggiorate di un importo pari agli interessi maturati sull'ammontare residuo del contributo tra la data del 1° aprile 1983 e quella dell'effettivo versamento.

La maggiorazione di cui al comma precedente sarà calcolata utilizzando quale percentuale la media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo considerato, aumentata di due punti.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a deliberare tutti gli atti amministrativi relativi alla stipulazione della convenzione con la SNAM S.p.A. e conseguenti, per l'applicazione della presente legge.

Art. 4

Gli oneri a carico della Regione, derivanti dall'applicazione dalla presente legge, previsti in complessive Lire 34.300.000.000, di cui Lire 30.000.000.000 per contributo a fondo perso e Lire 4.300.000.000 per interessi, dovuti ai sensi dell'art. 2, sono ripartiti come segue:

— per l'anno 1983 L. 12.500.000.000;

— per l'anno 1984 L. 12.300.000.000, di cui Lire 1.800.000.000 a titolo di maggiorazione per interessi passivi;

— per l'anno 1985 L. 9.500.000.000, di cui Lire 2.500.000.000 a titolo di maggiorazione per interessi passivi.

Le spese indicate al precedente comma graveranno:

1) sull'istituendo capitolo 36450 « Contributo finanziario a fondo perso alla SNAM S.p.A. per la costruzione di un metanodotto in Valle d' Aosta - L. R. 10 giugno 1983, n. 44, del bilancio di previsione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci per la parte relativa al contributo a fondo perso.

2) Sul capitolo « Spese per interessi passivi contrattuali maturati sul contributo alla SNAM S.p.A. per la costruzione di un metanodotto in Valle d'Aosta », che si istituirà dall'esercizio 1984 nella Parte Spesa del bilancio regionale per la quota relativa alla maggiorazione per interessi passivi.

Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede:

— per l'anno 1983 mediante riduzione per Lire 12.500.000.000 del Capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo » (allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico), del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso.

— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 21.800.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria del bilancio pluriennale 1983/85.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento »
L. 12.500.000.000

Variazione in aumento

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria.

Cap. 36450 (di nuova istituzione)
« Contributo finanziario a fondo perso alla SNAM S.p.A. per la costruzione di un metanodotto in Valle d'Aosta.
— L. R. 10 giugno 1983, n. 44 ».
L. 12.500.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservame come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

(5144)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **45.**

Rifinanziamento della legge regionale 16 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974 n. 13, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in Lire 25 milioni a decorre-

re dall'anno 1983 graverà sul Capitolo 23850 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1983 mediante aumento di pari importo delle entrate derivanti dai proventi della Casa da Gioco di Saint-Vincent già accertate sul capitolo 300;

— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 50.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma « 2.1.2. Altri interventi », del bilancio pluriennale 1983/1985.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

Cap. 300 « Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent » L. 25.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento

Cap. 23850 « Spese per provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sulla attività della Regione L. 25.000.000

— L. R. 15 maggio 1974, n. 13
— L. R. 20 giugno 1978, n. 38, art. 2, comma 2°

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **46.**

Aumento della spesa annua per la concessione di contributi per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 16, prorogata fino all'anno 1986 dalla legge regionale 14 luglio 1982, n. 19 è fissata, a decorrere dall'anno 1983 in lire 30.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 30.000.000 graverà sul capitolo 46300 (« contributo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura del maggior onere di Lire 10.000.000 annue, si provvede: per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di L. 10.000.000 dal cap. 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento ») sullo stanziamento relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del Territorio e Tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione per l'esercizio 1983:

— per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per Lire 20.000.000 delle risorse disponibili già i-

scritte al programma 2.2.4.08. - Attività culturali e scientifiche - del bilancio pluriennale 1983/1985.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento de dépenses pour d'ultérieurs prosviluppo. Spese di investimento ».
L. 10.000.000

Variazione in aumento

Cap. 46300 « Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta ».
L. R. 9 aprile 1979, n. 16
L. R. 14 luglio 1982, n. 19
L. 10.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 47.

Contributi alle Comunità montane nelle spese ordinarie di gestione, adeguamento stanziamento della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I fondi per le spese di gestione delle Comunità Montane previsti in lire 50.000.000 dall'articolo 23 della L. R. 5 aprile 1973, n. 13, sono elevati, dal corrente anno, a lire 288.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 288.000.000 graverà sul capitolo 22710 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Alla copertura del maggior onere di annue lire 238.000.000 si provvede per l'anno 1983:

— mediante prelievo della somma di Lire 200.000.000 dal capitolo 50000: « fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» (allegato n. 8 - Interventi a carattere generale);

— nonchè della somma di lire 38.000.000 dal capitolo 50150 « fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo » sullo stanziamento relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (allegato n. 8 - settore I - assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983;

— per gli anni 1984-1985 mediante utilizzo per lire 476.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma « 2.1.1. finanza locale » del bilancio pluriennale 1983-1985.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 200.000.000

Cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo L. 38.000.000

Totale in diminuzione L. 238.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22710 « Contributi per l'istituzione e la gestione delle Comunità Montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - L. R. 5 aprile 1973, n. 13.
L. 238.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **48.**

Istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito il « Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura » con sede presso l'Ufficio regionale U.M.A..

Il Comitato sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 ed è così composta:

1) Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici o, in caso di sua assenza o impedimento, Ispettore agrario aggiunto, che lo presiede;
2) Un funzionario dell'Assessorato agricoltura e foreste designato dall'Assessore;
3) Un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione designato dal dirigente dell'Ufficio U.T.I.F. di Torino;
4) Un funzionario dell'Ufficio Utenti motori agricoli che funge da segretario;
5) Un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.

Art. 2

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Le funzioni del Comitato sono prorogate fino al suo rinnovo.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal suo Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 49.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la maggiore spesa di Lire 100.000.000 limitatamente all'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale in applicazione delle norme previste agli artt. 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 graverà sul capitolo 35705 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983, a tal fine lo stanziamento del capitolo è aumentato di L. 100.000.000.

Alla copertura dell'onere si provvede:

mediante riduzione di L. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali) spese di investimento; - Settore 2 - Sviluppo economico della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 100.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione

Cap. 35705 Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli L. R. 24 ottobre 1973, n. 34 art. 5 e 8
L. R. 10 giugno 1983, n. 49
L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 50.

Aumento, per l'anno 1983, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, è autorizzata per l'anno 1983 una maggiore spesa di L. 70.000.000.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 31200 della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 70.000.000 si provvede per l'anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - Settore II - « Sviluppo economico ») della Parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Settore II - Sviluppo economico »
L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31200 «Spese per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura »
L. R. 23 giugno 1975, n. 27
L. R. 10 giugno 1983, n. 50
L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 51.

Interventi finanziari della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - FINAOSTA S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I fondi di rotazione regionali di cui alla Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere gestiti anche dalla Società finanziaria regionale Valle d'Aosta di cui alla Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, previa approvazione di apposita convenzione da parte della Giunta regionale.

Art. 2

Tra le forme di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 della Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è inserita la locazione finanziaria di registratori di cassa per un importo di spesa ammissibile fino al 100%.

La Giunta regionale è delegata ad approvare apposita convenzione per regolamentare tale particolre tipo di finanziamento.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 52.

Concessione di un contributo straordinario al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1983, un contributo straordinario di Lire 100.000.000 a favore del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983, graverà sul capitolo 30260 della Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di Lire 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento. Allegato n. 8 - Settore 1 - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento.
L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 30260 Contributo per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex.
L. 100.000.000
L. R. 11 agosto 1981, n. 49
L. R. 2 dicembre 1982, n. 81

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 53.

Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.A. Centrale Laitière d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario della S.p.A. Centrale Laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di Lire 95.201.876, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2

L'Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello Statuto della Società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della Società stessa.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 32150 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per

l'anno finanziario 1983, il cui finanziamento viene di conseguenza aumentato di L. 95.202.000 mediante prelievo di pari somma dal capitolo 50050 della Parte Spesa del Bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 95.202.000

Variazione in aumento:

Cap. 32150 « Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.A. Centrale Laitière d'Aoste » L. 95.202.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 54.

Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è così modificato:

« La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, nonchè ai consorzi tra le medesime, contributi per le spese di avvìo in misura pari al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinquanta milioni per cooperativa.

Per l'ammissione dei contributi di cui al comma precedente, le cooperative devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Regione Valle d'Aosta;
b) almeno il trenta per cento dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno in ciascuna cooperativa devono rivestire la qualità di soci della cooperativa stessa;
c) avere sede e svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta ».

Art. 2

L'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è così modificato:

« I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto lo stesso intervento ».

Art. 3

L'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è modificato come segue:

« La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte del legale rappresentante della società di domanda corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e da una relazione indicante le presumibili spese d'avvìo.

Nel caso in cui la domanda sia riconosciuta ammissibile a contributo, l'erogazione del contributo stesso è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora la Cooperativa non abbia iniziato l' attività, senza giustificato motivo, entro un anno dalla erogazione del contributo, la Giunta regionale revocherà la concessione e la Cooperativa beneficiaria restituirà alla Regione il contributo stesso ».

Art. 4

E' revocata, a decorrere dall'anno 1984, l'autorizzazione di spesa per lire 250 milioni disposta dall'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 sul Capitolo 35725 del bilancio preventivo della Regione.

Art. 5

L'onere annuo previsto in L. 100.000.000 gravera sul capitolo 35720 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede con l'autorizzazione di spesa gia iscritta sul bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1983/1985, in base alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6.

Art. 6

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 55.

Rifinanziamento, per l'anno 1983, delle leggi regionali: 16 giugno 1978, numeri 22 e 24, modificate delle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 51; 24 agosto 1982, n. 43, concernenti l'adesione della Regione ai Consorzi garanzia fidi fra gli albergatori, gli industriali e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 4 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1983, contributi per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i Consorzi sotto elencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di Lire 280 milioni, così ripartito:

1) Lire 80 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

2) Lire 150 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

3) Lire 50 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 43.

Art. 2

L'onere di Lire 280 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 31405, 35750, e 37850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 della parte spesa del bilancio stesso « Fondo globale per finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» sullo stanziamento iscritto per il collegamento stradale Aosta - Courmayeur (allegato n. 8 - Settore 1).

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)
L. 280.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 31405 Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta. L.R. 24 agosto 1982, n. 43
L. 50.000.000

Cap. 35750 Contributo al Consorzio garanzia tra gli industriali della Valle d'Aosta. L. R. 16 giugno 1978, n. 24
L. 150.000.000

Cap. 37850 Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della Valle d'Aosta. L.R. 16 giugno 1978, n. 22
L. 80.000.000

Totale in aumento L. 280.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

(5145)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 56.

Misure urgenti per la tutela dei beni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 7 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939 n. 1089, ad esclusione di quelli di cui al capo IV di quest' ultima per il quale la Regione provvede con apposita legge, il Ministro per i Beni culturali e ambientali è sostituito dal Presidente della Giunta regionale. I decreti di notifica sono emessi dal Presidente della Giunta, sentito l'Assessore competente.

Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939 n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi artt. 2 e 4.

Art. 2

E' istituita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, che si compone:

— del Sovrintendente per i beni culturali e ambientali o suo delegato, con funzione di presidente;
— del dirigente dei servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione o suo delegato;
— di dodici membri scelti tra esperti nei settori archeologico, architettonico, ambientale, storico-artistico, archivistico di cui almeno uno per settore.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri della Commissione sono prorogati fino al suo rinnovo.

Art. 3

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali esprime parere su ogni argomento riguardante la tutela, lo studio e la conservazione dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità, su richiesta della Sovrintendenza regionale ai beni culturali.

La Commissione può, di propria iniziativa, fare proposte per la conservazione dei monumenti, per l'esecuzione degli scavi, per lo studio di re-

perti o per eventuali acquisti di oggetti di antichità e d'arte e dar parere sulla scelta di istituti che collaborano alla ricerca archeologica.

I pareri e le proposte della Commissione sono da ritenersi consultivi.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Art. 4

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è integrata, per il parere relativo ai provvedimenti di vincolo di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè per quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, approva per ogni Comune l'elenco delle zone individuate come « aree di interesse archeologico » e « aree di interesse paesistico » corredate di planimetrie a base catastale in scala tra 1:500 e 1:5.000 e l'elenco degli « edifici monumentali » corredati di planimetrie catastali. Gli aggiornamenti di detti elenchi avvengono con analoga procedura.

I monumenti inclusi negli elenchi sono soggetti alla tutela prevista dalla legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089.

Sugli immobili compresi negli elenchi di cui al primo comma si applicano le disposizioni della presente legge dal giorno successivo a quello della relativa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 63 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 ed è inviata immediatamente al Sindaco del Comune interessato.

Gli elenchi di cui al primo comma costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al PRGC del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Gli elenchi anzidetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte seconda. La pubblicazione tiene luogo di notifica. Un estratto del Bollettino Ufficiale è affisso, per richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all'albo del Comune interessato per tre mesi consecutivi. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni nel merito, che il Comune trasmette, con il proprio parere, all'Assessore entro i successivi quindici giorni, per l'esame della Giunta. La Giunta, sentito il parere della Commissione per i Beni culturali e ambientali, decide motivamente sulle opposizioni e, ove necessario, adotta i provvedimenti conseguenti in ordine agli elenchi. In seguito, gli elenchi sono trasmessi al Comune, che li inserisce nel P.R.G.C.

Art. 6

Nelle aree archeologiche individuate ai sensi dell'articolo 5 è ammessa solamente l'esecuzione di opere dirette a proteggere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati « in situ ». Tali opere non sono soggette a limiti di volume, di superficie coperta, di altezza e possono essere costruite anche sui confini di proprietà, fermo restando quanto disposto dal codice civile in ordine a lucir e vedute, senza arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai vincoli di carattere urbanistico da rispettare.

La necessità di conservare « in situ » i reperti è stabilita con decreto dell'Assessore competente in materia, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2.

Nel caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici in uno scavo edilizio eseguito in base a concessione rilasciata a norma di legge, il Sovraintendente ai Beni Culturali e ambientali informa la Commissione. Questa può proporre all'Assessore di valutare l'opportunità di consentire l'esecuzione di tutto o parte del volume previsto dalla concessione edilizia, per limitare il danno al concessionario, qualora ciò sia compatibile con l'esigenza di protezione dei reperti stessi.

Qualora detta esigenza richieda il rifacimento totale o parziale del progetto, che risulti in contrasto con le norme urbanistico-edilizie applica-

bili nel Comune, l'Assessore, su parere favorevole della Giunta, chiede al Sindaco di rilasciare concessione in deroga. Tale richiesta sostituisce il nullaosta regionale previsto dalla legislazione in materia di concessione in deroga.

Art. 7

Sul territorio regionale è vietato l'uso di rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.

Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 100.000 e del sequestro dell'apparecchiatura.

L'autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali.

Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione delle norme del presente articolo il personale della Sovrintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto, gli ispettori onorari dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 8

Nei centri storici perimetrati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni e nelle zone A dei Comuni che abbiano adottato il Piano regolatore generale, le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale sopracitata, come modificata dal 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, si applicano fino ad approvazione del P.R.G.C.

Nei Comuni dotati di P.R.G.C. approvato, fino ad approvazione dell'elenco dei monumenti di cui all'art. 5, sono soggetti alla tutela della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, gli edifici censiti come «monumento» e «documento» nei P.R.G.C. vigenti.

Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima deve essere preventivamente autorizzata dalla Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali.

Art. 9

Per coadiuvare la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali nell'azione di tutela dei beni culturali e ambientali è istituita la funzione dell'ispettore onorario.

L'ispettore onorario è nominato con decreto dell'Assessore, su proposta del Sovrintendente per i beni culturali, e resta in carica cinque anni.

Gli ispettori onorari fanno direttamente capo al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali.

Essi sono tenuti:

— alla immediata segnalazione, seguita comunque da comunicazione scritta, di reperti da salvaguardare di cui, per qualunque motivo, possano essere venuti a conoscenza;
— alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta.

L'attività di ispettore onorario non e retribuita.

Il Sovrintendente può inoltre incaricare singoli ispettori della sorveglianza di cantieri o scavi privati o delegarli alla partecipazione alle Commissioni edilizie comunali. Tali attività danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La nomina può essere revocata dall'Assessore, su proposta del Sovrintendente in caso di scarsa diligenza o, comunque, allorchè l'opera dell'ispettore non si dimostri utile agli interessi dell' Amministrazione.

Art. 10

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue L. 500.000 graverano sul capitolo 46960 che si istituisce nella parte spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere si provvede: per l'anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 46950; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.9. Musei - beni culturali e ambientali del bilancio pluriennale 1983/1985.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 46950 Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico L. 500.000

Variazione in aumento:

Cap. 46960 (di nuova istituzione)
Spese per rimborsi agli Ispettori onorari dei beni culturali e ambientali L. 500.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 giugno 1983

ANDRIONE

(Omissis).

(5146)

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1983, n. 57.

Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 20 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione)

L'istituzione e la soppressione delle scuole materne ed elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica dipendenti dalla Regione sono disposte annualmente dalla Giunta regionale entro i termini fissati per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale docente, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede all'istituzione e soppressione delle sezioni staccate di scuole ed istituti di istruzione secondaria, all'istituzione di sezioni di diverso tipo, indirizzo e specializzazione presso scuole ed istituti esistenti e alla loro soppressione, alla trasformazione delle sezioni staccate o di diverso tipo, indirizzo e specializzazione in istituzioni autonome, nonché alla determinazione del numero delle direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari.

Ai fini indicati nei commi precedenti il sovraintendente agli studi della Regione forma, entro il mese di gennaio, un piano annuale, tenuto conto delle esigenze e delle condizioni accertate sulla base delle norme vigenti in materia, delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle eventuali richieste dei comuni o di altri enti interessati.

Alla delimitazione territoriale dei circoli didattici di scuola materna e di scuola elementare provvede con proprio decreto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, tenute presenti le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1977, n. 595 e sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo non si applicano all'Istituto professionale regionale, di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 è abrogato.

Articolo 2

(Norme particolari relative alla scuola materna)

A decorrere dalla data della prima istituzione dei circoli didattici di scuola materna è soppresso l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45; sono altresì soppressi gli incarichi di collaboratrice, di cui all'articolo stesso Ad ogni circolo è preposto un direttore didattico di scuola materna il quale esercita le funzioni attribuite al personale direttivo delle corrispondenti scuole dello Stato e si avvale, nell'espletamento della sua attività, della collaborazione di insegnanti del proprio circolo eletti nel numero e con le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Uno degli insegnanti eletti sostituisce il direttore didattico in caso di assenza o impedimento.

Nella determinazione dei circoli didattici di scuola materna, in presenza di particolari situazioni ambientali, il numero degli insegnanti di ruolo assegnati all'organico di un circolo potrà essere inferiore al limite indicato nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595, purché non inferiore a trenta.

Ad ogni direzione didattica di scuola materna sarà assegnato, per i compiti di segreteria, personale non insegnante nelle quantità organiche previste dalle vigenti norme regionali per i corrispondenti servizi delle scuole elementari.

Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45. Essi sono sostituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse.

Le attribuzioni degli organi collegiali suddetti sono le stesse indicate dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni per i corrispondenti organi delle scuole materne statali e quelle demandate da altre leggi dello Stato e della Regione.

I consigli di circolo di scuola materna, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano all'assegnazione dei contributi regionali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni volta che nella legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono indicati la « coordinatrice didattico-pedagogica », l'« ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico » ed il « consiglio di gestione », tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con « direttore » o « direttori didattici di scuola materna », « direzione » o « direzioni didattiche di scuola materna » e « consiglio » o « consigli di circolo di scuola materna ».

L'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 è abrogato.

Articolo 3

(Norme generali sulla formazione delle classi)

Il numero delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti nelle singole scuole o istituti della regione è determinato annualmente dal sovraintendente regionale agli studi in conformità delle disposizioni vigenti nella materia, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Eventuali deroghe ai limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione delle classi sono consentite in presenza di particolari situazioni ambientali e di esigenze locali, oltre che per ragioni di continuità didattica, secondo disposizioni impartite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle istruzioni generali del Ministro della pubblica istruzione.

In ogni caso le disposizioni della Giunta regionale non potranno prevedere deroghe alle vigenti disposizioni, che, negli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i corsi sperimentali di istituto professionale, consentano la costituzione di prime classi con meno di dieci alunni quando nel territorio del distretto scolastico o nella regione funzionano altre classi parallele dello stesso tipo, nonché di classi con orario serale in presenza di meno di dodici iscritti che si trovino nelle condizioni di frequenza richiesta dalle disposizioni vigenti.

Nei comuni in cui funzionano più scuole medie la ripartizione degli alunni tra le diverse scuole terrà conto delle zone di provenienza degli alunni medesimi, per quanto possibile e compatibilmente con la capacità ricettiva delle singole scuole. I capi d'istituto definiranno di comune accordo i criteri territoriali di ripartizione degli alunni secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale.

Nelle sedi d'istituto professionale in cui funzionano sezioni di diversa qualifica, il preside o direttore, all'occorrenza, curerà, per le materie comuni, gli opportuni abbinamenti tra classi parallele di diversa qualifica.

Articolo 4

(Costituzione delle sezioni di scuola materna)

Il numero delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascuna scuola è determinato secondo le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; nel relativo testo la parola « frequentanti » e sostituita con la parola « iscritti ».

Su proposta del consiglio di circolo territorialmente competente, può essere autorizzato annualmente il funzionamento di sezioni con orario di apertura prolungato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere, quando sia accertata la presenza nella scuola di almeno dieci bambini interessati al prolungamento di orario, oppure siano interessati al prolungamento d'orario tutti i bambini di una stessa sezione, se il loro numero complessivo è inferiore a dieci.

Articolo 5

(Dotazioni organiche dei ruoli del personale docente ed educativo)

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di handicaps è determinato secondo i criteri indicati nell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenuto conto delle esigenze locali, in relazione alla distribuzione dei bambini o alunni portatori di handicaps nei diversi plessi e scuole della regione.

Articolo 6

(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici)

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, secondo i criteri indicati nel citato articolo 13.

In prima applicazione le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna e 54 unità per la scuola elementare.

Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonché alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il sovraintendente regionale agli studi in proporzione

alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Articolo 7

(Accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)

Fatte salve le norme sui trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato, di cui all'articolo 6 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, l'accesso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e del personale educativo del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta avivene mediante concorsi per esami e titoli, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per l'accesso ai corrispondenti ruoli dello Stato e previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi previsti dai primi tre commi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con le eccezioni di cui all'ottavo comma dell'articolo stesso, come modificato dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.

Sino al termine indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, le prove scritte e orali dei concorsi di cui al precedente comma hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti, qualora tale titolo sia richiesto per l'accesso al ruolo. A tal fine sono ammessi alle prove di concorso anche i candidati che non avessero superato con esito positivo l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dal presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'assessore regionale alla pubblica istruzione, almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio dello Stato; ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento i concorsi sono indetti, limitatamente ai tipi di cattedre e posti di insegnamento esistenti nelle scuole dipendenti dalla Regione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti.

A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il sovraintendente regionale agli studi, compresa l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, l'assegnazione della sede ed il rilascio dei titoli di abilitazione.

Le graduatorie conservano validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione, valido come periodo di prova.

Durante l'anno di formazione l'assessore regionale alla pubblica istruzione assicura, mediante le opportune intese con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione con carattere bilingue.

Articolo 8

(Modalità di svolgimento dei concorsi e commissioni giudicatrici)

Con proprio decreto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministro per la pubblica istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente nella regione.

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle di Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente, le prove relative allo insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.

L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il can-

didato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione allo insegnamento.

Nel caso di concorsi indetti contemporaneamente per l'accesso a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di uno stesso grado, i candidati sosterranno un'unica prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese anche se concorrono per più classi di concorso. Le modalità di partecipazione a detta prova saranno stabilite nel bando di concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingun francese, con voto consultivo.

Il presidente ed i componenti delle commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Ai membri delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 è abrogato.

Articolo 9

(Norme transitorie sui concorsi)

Ai concorsi ordinari indetti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

Ai predetti concorsi si applicano le riserve previste dagli articoli 27, primo comma, 31, primo comma, e 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Articolo 10

(Organico degli ispettori tecnici periferici e norme particolari per i concorsi ispettivi e direttivi)

Le variazioni di organico del ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

La ripartizione funzionale per ordini di scuola e settori di insegnamento dei posti di organico del ruolo suddetto è disposta con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, tenuto conto prioritariamente delle esigenze della scuola materna, elementare e media.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici periferici e del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione sono nominate dall'assessore regionale alla pubblica istruzione. A detti concorsi si applicano le disposizioni riportate nel precedente articolo 8.

Sino a quando non saranno costituite le direzioni didattiche della scuola materna statale, i concorsi a posti di direttore didattico di scuola materna saranno indetti, in presenza di posti vacanti, anche in deroga ai termini stabiliti dallo articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 42.

Articolo 11

(Norme transitorie di immissione in ruolo del personale docente ed educativo)

Gli insegnanti incaricati, di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86, che abbiano superato con esito positivo la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, e gli insegnanti incaricati, di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, sono immessi in ruolo con le decorrenze giuridiche previste dagli articoli 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e con le modalità indicate negli articoli citati e negli articoli 58, commi terzo e seguenti, e 59 della legge medesima, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per il personale immesso in ruolo ai sensi del comma precedente, che superi la prova di verifica delal piena conoscenza della lingua francese

in data posteriore alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido, agli effetti del compimento del periodo di prova, l'anno scolastico nel quale la prova di verifica è sostenuta con esito positivo, sempre che il servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico non sia inferiore a 180 giorni.

Agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato presso scuole di grado superiore, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 33 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei corrispondenti ruoli regionali, con le decorrenze, le modalità e nei limiti previsti dai predetti commi, qualora abbiano prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione il periodo minimo di servizio in essi prescritto. L'inclusione nelle apposite graduatorie regionali, da compilare secondo le dette modalità, è subordinata al superamento di una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi con modalità che saranno stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale; dalla verifica sono esonerati i docenti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del concorso ordinario indetto dalla Regione in data 21 gennaio 1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale educativo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

I provvedimenti di nomina in ruolo del personale di cui al presente articolo e quelli di assegnazione della sede sono adottati dal sovraintendente agli studi della Regione. L'assegnazione della sede di servizio può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria cui spetta a tal fine la precedenza ai sensi della legge medesima.

Nell'ordine di assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di ruolo che ne sono ancora sprovvisti, di cui all'articolo 33, comma settimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'assegnazione della sede agli insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo per effetto dell'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sarà disposta dopo l'esaurimento del ruolo istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88. I passaggi al ruolo dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli insegnanti ancora inquadrati nel ruolo ad esaurimento potranno essere disposti, per l'anno scolastico 1983-1984, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

I provvedimenti di nomina in ruolo, di assegnazione della sede e gli atti da essi presupposti sono definitivi.

Articolo 12

(Esperti nell'Istituto professionale regionale)

Agli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma del citato articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'immissione è disposta nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in soprannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese. L'immissione in ruolo decorre dal 10 settembre 1983.

Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il personale stesso può chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Articolo 13

(Norme particolari per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale)

Ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale, sprovvisti dello specifico titolo di studio o diploma, in servizio nelle scuole e istituti

dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-1981 e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che siano in possesso dei titoli di servizio prescritti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'immissione in ruolo del personale di cui al precedente comma è subordinata alla verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi che saranno stabiliti con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, in servizio nelle scuole e istituti indipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-1981 senza il possesso dello specifico titolo di studio e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che abbiano conseguito il titolo di studio nel corso dell'anno scolastico 1980-1981 o successivamente, hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento indette ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86, fermo restando che la loro immissione in ruolo avverrà dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Articolo 14

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)

Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'amministrazione regionale, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 26 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il passaggio è effettuato in una qualifica vicedirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 1983 ed avrà effetto dal 10 settembre successivo.

Articolo 15

(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico)

Per particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenuti di rilevante interesse regionale, l'assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova, presso organi dell'amministrazione scolastica regionale, presso istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella Regione, che, per finalità statutarie, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione nelle attività di cui al precedente comma può essere disposta, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, anche per periodi di tempo determinati, ma comunque di durata non superiore a quella indicata nell'articolo 14, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in numero non superiore a 30 unità, ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984 sono soppressi i comandi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.

Articolo 16

(Norme sui collocamenti fuori ruolo)

I collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali possono essere disposti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale.

Per esigenze di altri uffici dell'amministrazione regionale, che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione scolastica, il collocamento fuori ruolo può essere disposto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione unicamente in presenza di posti vacanti del ruolo organico o di posti fuori ruolo di qualifica non superiore a vice dirigente, nel limite di un posto per assessorato o settore corrispondente.

Ai collocamenti fuori ruolo previsti dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 17

(Norme particolari sui passaggi di cattedra e di presidenza e sui passaggi di ruolo)

Nell'applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti annuali siano più di uno, ma meno di cinque, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di cattedra e di presidenza.

Analogamente, nell'applicazione dell'articolo 77 del citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti siano più di uno, ma meno di 10, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di ruolo.

Articolo 18

(Personale docente non di ruolo)

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione e per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente si applicano le disposizioni vigenti per le corrispondenti scuole e istituti statali.

Con propria ordinanza l'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20, apporta le necessarie integrazioni alle ordinanze del Ministro per la pubblica istruzione, di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e ad ogni altra disposizione ministeriale, per adeguarle alle necessità locali con particolare riferimento alla situazione di bilinguismo della regione ed ai requisiti di conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti alle supplenze.

Al personale docente non di ruolo si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche funzionanti nel restante territorio dello Stato.

Per il prolungamento d'orario derivante dalla attività didattica bilingue, al personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari compete il trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni. Detto personale, con esclusione di quello contemplato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, è altresì iscritto al fondo di previdenza di cui all'art. 5 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

L'iscrizione dei docenti non di ruolo della scuola materna agli istituti previdenziali e assistenziali secondo la normativa vigente per il corrispondente personale delle scuole statali decorre dal 1° settembre 1983.

E' soppresso l'articolo 12 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

Ove non sia possibile provvedere ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è consentito il ricorso all'assunzione di personale supplente per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale impegnato nelle attività di formazione con carattere bilingue durante il periodo di prova e nelle attività obbligatorie di aggiornamento.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità dalle disposizioni di legge sono privi di effetto, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale non di ruolo i posti delle dotazioni aggiuntive agli organici.

Articolo 19

(Conferimento delle supplenze - Ricorsi)

La formaizone delle graduatorie regionali degli aspiranti a supplenze annuali di insegnamento e nelle istituzioni educative ed il conferimento delle relative nomine sono di competenza del sovraintendente agli studi della Regione.

Avverso i provvedimenti di conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, nei termini e con le modalità indicati nell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ad apposite commissioni, distintamente costituite per la scuola materna, le scuole elementari e le istituzioni educative, le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ciascuna commissione è così composta:

a) il sovraintendente regionale agli studi o un funzionario della sovraintendenza agli studi con la qualifica di vice-dirigente, da lui delegato, che la presiede;

b) un preside di scuola secondaria o un direttore didattico, secondo l'ordine di scuola cui la commissione si riferisce;

c) un impiegato della carriera di concetto della sovraintendenza agli studi;

d) quattro insegnanti appartenenti all'ordine di scuola cui la commissione si riferisce.

Il personale direttivo e gli impiegati della sovraintendenza agli studi sono nominati dal sovraintendente agli studi, che nomina anche gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su base regionale le categorie del personale docente. Nello stesso modo vengono nominati, per supplire eventuali assenze, un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto ed un insegnante per ciascuna commissione.

Le commissioni di cui ai precedenti commi rimangono in carica due anni e, all'occorrenza, sino a quando non siano rinnovate.

Articolo 20

(Commissione sindacale regionale)

Per l'espletamento dei compiti conferiti dalla presente legge è costituita una commissione sindacale regionale, composta di due rappresentanti designati da ciascuno dei sindacati che organizzano su base regionale le categorie del personale direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative.

Tale commissione è nominata dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che, al di fuori dei casi espressamente previsti, può convocarla ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o la commissione medesima ne faccia richiesta in relazione a specifiche questioni attinenti alle categorie del personale rappresentato.

La suddetta commissione, inoltre, svolge, con modalità analoghe, i compiti attribuiti alle corrispondenti commissioni provinciali, di cui al primo comma dell'artcolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463; in tal caso la commisisone è convocata dal sovraintendente regionale agli studi.

Per le esigenze di funzionamento della commissione, i rappresentanti sindacali, ove non siano collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48, possono beneficiare dei permessi retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel limite globale delle giornate di permesso di cui dispone mensilmente ciascuna organizzazione sindacale.

Articolo 21

(Adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali)

Gli adattamenti alle necessità locali ed alla situazione di bilinguismo della regione dei programmi di insegnamento nelle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e le materie da insegnare in lingua francese nelle scuole predette vengono definiti secondo le procedure indicate nel primo comma dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e sono approvati e resi esecutivi dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 è abrogato.

Articolo 22

(Utilizzazione dei locali scolastici e delle relative attrezzature)

I locali e le attrezazture didattiche delle scuole, istituti scolastici ed istituzioni educative della Regione, comprese le palestre esistenti negli edifici scolastici o annesse ai medesimi e le relative attrezzature, possono essere utilizzati durante l'orario scolastico da altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattiche, comprese le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva previste dall'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La relativa concessione è disposta dal consiglio di circolo o d'istituto o dal consiglio d'amministrazione delle istituzioni educative, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio scolastico distrettuale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517 e con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo stesso, dando la precedenza a quelle scuole o istituti che non dispongono di propri analoghi impianti. Nel caso di conflitto con i criteri deliberati dal consiglio scolastico distrettuale decide il sovraintendente regionale agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni.

Fuori dell'orario del servizio scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione può essere disposto esclusivamente per attività che realizzino le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, esclusa in ogni caso qualunque finalità di lucro.

Ove l'uso sia preordinato allo svolgimento di attività direttamente realizzate dalla Regione o di attività di prevalente interesse generale, al riguardo dispone l'assessore regionale alla pubblica istruzione. Se l'attività rientra nelle attribuzioni di altri enti locali territoriali nelle materie contemplate dal capo V del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e trattasi di utilizzazione permanente o ricorrente, essa è consentita dall'assessore regionale alla pubblica istruzione in base ad apposita convenzione.

In tutti gli altri casi dispone il direttore didattico o preside, sentito il consiglio di circolo o di istituto, e previo assenso dell'ente proprietario, nel rispetto dei criteri generali d'utilizzazione e dell'ordine di prorità deliberati dal consiglio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55.

Articolo 23

(Utilizzazione delle palestre scolastiche per attività sportive)

L'uso al di fuori dell'orario scolastico delle palestre e delle attrezzature sportive esistenti negli edifici sedi di scuole ed istituti scolastici dipendenti dalla Regione o annesse ai medesimi è concesso con priorità assoluta per lo svolgimento delle normali attività preparatorie delle società regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la delegazione regionale del C.O.N.I., sentito il consiglio scolastico regionale.

L'uso degli impianti suddetti e della relativa attrezzatura per lo svolgimento di attività agonistica da parte di associazioni sportive è concesso dal capo d'istituto ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 22; le relative richieste devono essere inoltrate per il tramite della competente federazione sportiva nazionale e con il parere favorevole della stessa.

Articolo 24

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Articolo 25

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1983, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1983

ANDRIONE

(5147)

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. **58.**

Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 dell'11 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente quarto comma:

« In caso di assenza o impedimento, il presidente e sostituito dal vice-presidente, eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno, dopo l'elezione del presidente ».

Art. 2

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è inserito il seguente:

« I responsabili di sezione scelti al di fuori dei componenti del consiglio direttivo devono far parte del personale comandato presso l'Istituto ai sensi del successivo articolo 7 ».

Art. 3

L'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è modificato nel modo seguente:

— al primo comma sono soppresse le parole «ai ruoli regionali del personale amministrativo»;

— al terzo comma sono soppresse le parole « o ad altri ruoli di personale regionale ».

Art. 4

Dopo l'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è inserito il seguente:

« Art. 7 bis - Personale amministrativo. -

Per il funzionamento dell'Istituto sono istituiti nell'organico del personale dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione i seguenti posti di ruolo:

— un posto di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);

— un posto di ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria);

— tre posti di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo);

— un posto di usciere (secondo livello - ruolo del personale di custodia).

Nei confronti del personale inquadrato nei posti di cui al precedente comma le competenze attribuite dalla vigente normativa regionale ai dirigenti e ai vice-dirigenti sono esercitate dal segretario dell'Istituto; gli atti di competenza della giunta regionale o del suo presidente sono adottati sentito il preventivo parere del consiglio direttivo dell'Istituto ».

Art. 5

Dopo l'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è inserito il seguente:

« Art. 14 bis - Indennità di carica, gettoni di presenza. -

Eventuali indennità di carica e compensi al presidente, al vice-presidente, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti potranno essere corrisposti dal consiglio direttivo dell'Istituto alle condizioni e negli importi massimi previsti dalle norme statali per i corrispondenti incarichi negli istituti di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

Con analoghe modalità potranno essere corrisposti ai consiglieri, al segretario dell'Istituto ed ai revisori dei conti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e alle sedute delle commissioni interne dell'Istituto, formalmente costituite con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000 per l'anno 1983 e in lire 90.000.000 annui per i futuri esercizi, graverà sul cap. 20900 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1983, con prelievo di lire 45.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti), iscritto al capitolo 50000 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, e, per gli anni 1984 e 1985, mediante utilizzo per lire 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1-2 - Personale regionale del bilancio pluriennale 1983/1985.

Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» L. 45.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 45.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, recante nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 dell'11 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 5 della legge 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

«(Personale del Corpo forestale valdostano)

Il personale del Corpo forestale valdostano comprende:

a) il personale delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali del servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste e del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'assessorato agricoltura e foreste;

b) il personale della carriera di concetto ed esecutiva di cui all'allegato alla presente legge ».

Art. 2

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è modificata come segue:

— ai requisiti previsti dal paragrafo d) è aggiunto il seguente:

« non aver carichi pendenti »;

— il paragrafo g) è sostituito dal seguente:
« avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 26, salve le eccezioni di legge ».

Art. 3

All'art. 32 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono aggiunti i seguenti commi:

« La continuità del servizio deve essere garantita oltre l'orario di servizio, mediante la per-

manenza nel proprio domicilio di almeno un dipendente degli uffici centrali del Corpo forestale valdostano e di ogni stazione forestale, sulla base di ordini di servizio dei rispettivi dirigenti o comandanti di stazione.

Il nominativo del dipendente, che assicura la presenza di cui al comma precedente, dovrà essere annotato su apposito registro ».

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Le norme dell'art. 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, si aplicano anche al personale del Corpo forestale valdostano ».

Art. 5

Il primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente·

« Il servizio esterno deve essere eseguito, di norma, da due dipendenti forestali insieme o collegati con ricetrasmittente e deve essere assicurato anche nei giorni festivi ».

Art. 6

Il primo ed il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« Il servizio di competenza del personale del Corpo forestale valdostano svolto nel territorio regionale, tanto all'interno quanto all'esterno della giurisdizione, non comporta il trattamento saltuario di missione, fatta eccezione per il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto pubblici o personali.

In luogo del trattamento saltuario di missione, a tale personale è corrisposta una indennità forfettaria mensile di lire sessantamila lorde ».

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio effettuate per qualsiasi causa.

L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, modificato dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 41, è abrogato.

Art. 7

Dopo l'art. 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 46 bis (Indennità per servizio di istituto).

Al personale del Corpo forestale valdostano è corrisposta l'indennità mensile per servizio di istituto secondo le modalità e nelle misure corrisposte ai pari grado del Corpo forestale dello Stato, a norma della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 8

Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale contemplato nel presente articolo potrà transitare nel ruolo ordinario, conservando l'anzianità maturata, qualora superi con esito positivo apposito concorso interno.

Il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, che sia transitato nel ruolo ordinario, sarà ammesso alla qualifica di brigadiere secoondo le norme indicate nell'art. 12 ».

Art. 9

Il secondo comma dell'art. 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è sostituito dal seguente:

« Sono, inoltre, collocati a riposo di ufficio i dipendenti delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano ed i cantonieri o capi cantoniere, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario gli stessi saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 10

La pianta organica dei posti e del personale della carriera di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano, allegato A) alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituita dall'allegato alla presente legge.

Art. 11

Il maggior onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge valutato in annue lire 169.500.000 graverà sul capi-

tolo 29070 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1983 mediante riduzione per lire 169.500.000 dal capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento» sullo stanziamento iscritto all'allegato n. 8 relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur del bilancio preventivo per l'esercizio stesso;

per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 339.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma « 2.2.1.07 Forestazione e difesa di boschi » del bilancio pluriennale 1983/1985.

A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione
Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento »
L. 169.500.000

Variazione in aumento

Cap. 29070 « Spese per il corpo forestale regionale - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente »
L. 169.500.000

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

Allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 59.

Pianta organica dei posti e del personale della carriera di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano.

Qualifica del personale	Numero posti	Livello funzionale
Marescialli	20	5°
Brigadieri	20	4°
Guardie	80	4°

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 60.

Aumento, limitatamente all'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 dell'11 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800.000.000 per l'anno 1983.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul Capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al Capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento).

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 4.800.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 «Spese per la bonifica sanitaria del bestiame. L.R. 28 giugno 1962, n. 13. L.R. 30 agosto 1970, n. 24
L. 4.800.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale e dentrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

(5181)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **61.**

Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 22 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è concessa una indennità compensativa annua prevista dalla Direttiva CEE n. 268 in data 28 aprile 1975 e dalla Legge 10 maggio 1976, n. 352.

L'indennità compensativa annua è concessa al fine di ovviare o, quanto meno ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, alla altitudine, al periodo vegetativo abbreviato, alle forti pendenze che rendono difficile e oneroso l'uso dei mezzi meccanici e tecnici.

Il beneficio tende, inoltre, a favorire il mantenimento di un minimo di popolazione nelle zone montane, ad assicurare la continuità delle attività agricole anche ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale montano.

Art. 2

La concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole è effettuata alle seguenti condizioni:

— coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari. affittuari. coloni, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno ha. 3.

Sono computabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate rappresentate da quote di comprorietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interesseze. I diritti nelle «consorterie», nelle comunità agrarie e simili; i diritti di uso civico.

— Si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268/75 e salvo le eccezioni di cui all'art. 6 della Direttiva medesima. La cessazione della coltivazione per l' intero quinquennio o per parte di esso, comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle indennità percepite fino al momento della cessazione stessa.

— La conduzione dell'azienda agricola deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni e la tenuta degli allevamenti secondo le regole della buona tecnica agraria e per la ma-

nutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.

Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest'ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall'obbligo di restituire gli importi dell'indennità percepita fino al momento della cessazione.

Art. 3

a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini, la indennità compensativa annua è fissata in Lire 122.000 per ogni unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevati durante l'intero anno. L'importo unitario della indennità non può superare L. 122.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
L'importo unitario della indennità annua non potrà essere inferiore a Lire 25.540 e non superiore a L. 122.000 per ogni U.B.A. e per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda (rispettivamente 20,3 ECU e 97 ECU - valore dell'ECU relativo all'anno 1982 L. 1258), a norma del Regolamento CEE 3332 del 19 dicembre 1980 e della Diretiva CEE n. 666 del 24 giugno 1980.
In ogni caso l'importo complessivo della indennità annua per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non potrà superare quello corrispondente alle 20 U.B.A.
Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a gg. 90, la corrispondente quota di indennità pari ad un quarto di L. 122.000 compete al monticatore per ogni U.B.A. dallo stesso monticata.
La corresponsione della suddetta quota parte spettante al monticatore, per le U.B.A. monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell'affidamento del bestiame stesso.

b) Per le aziende agricole con produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina (aziende prive di bestiame) l'importo unitario della indennità compensativa annua è stabilita nella misura di Lire 122.000 per ettaro di superficie agraria utilizzata dall'azienda.
Dalla superficie agraria utilizzata di cui al punto b) precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione intensiva di meli, peschi eccedenti il mezzo ettaro.
La indennità compensativa annua unitaria non potrà essere inferiore e superiore ai limiti indicati nel punto a) precedente.
In ogni caso l'indennità compensativa annua complessiva commisurata alla superficie agraria utilizzata non potrà superare per ogni azienda e per ogni beneficiario la somma di Lire 2.000.000.
Le superfici a coltura promiscua sono conteggiate una sola volta e iscritte nelle qualità di coltura che forniscono il reddito prevalente.

Art. 4

In ogni caso le indennità indicate nei punti a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.

L'indennità compensativa annua di importo pari o inferiore a L. 15.000 non è liquidata.

Art. 5

La conversazione di bovini, caprini e ovini in unità bestiame adulto (U.B.A.) di cui all'articolo 3 lett. a) avviene secondo la tabella seguente:

tori, vacche e altri bovini di più di due anni di età	1,0 U.B.A.
bovini da sei mesi a due anni	0,6 U.B.A.
pecore	0,15 U.B.A.
capre	0,15 U.B.A.

Art. 6

La domanda compilata su moduli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste dovrà pervenire entro i termini fissati annualmente dall'Assessorato stesso, alle Amministrazioni comunali le quali, espletati i compiti di cui al successivo articolo 7, provvederanno a trasmetterle all'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti e attestazioni:

a) estratti in carta libera dei dati catastali (numero della partita, foglio di mappa, numero della particella, comune, superficie, qualità di

coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente e per i quali è stata richiesta l'indennità.

b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore dedica la propria attività manuale alla lavorazione dei terreni ed all'allevamento del bestiame per i quali ha richiesto l'indennità.

c) stato di famiglia.

d) documentazione attestante il titolo in forza del quale il richiedente conduce i terreni dei quali non è proprietario (contratto di affitto, dichiarazioni di affitto, altri titoli di conduzione).

e) attestazione del Sindaco, redatta anche su modulo di domanda da cui risulti la rispondenza alla realtà degli elementi aziendali contenuti nella domanda stessa (superfici, qualità di coltura, numero di capi di bestiame).

Art. 7

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione composta dal Sindaco, che la presiede, e da due conduttori esperti, di aziende agricole nominati dalla Giunta comunale.

Alla Commissione comunale sono demandati i seguenti compiti.

a) controllo in merito alla rispondenza alla realtà degli elementi indicati in domanda e della documentazione allegata (superficie aziendale, qualità di coltura, numero di capi di bestiame allevati).

b) controllo sulla reale esistenza e veridicità delle superfici dei terreni condotti in affitto dal richiedente.

c) controllo nelle aziende ai fini di accertare che la coltivazione dei terreni indicati in domanda e la tenuta degli allevamenti siano realmente effettuati.

Dei risultati dei controlli la Commissione comunale, a mezzo del proprio Presidente, riferirà con cadenza trimestrale all'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Ai membri della Commissione comunale spetta, per ogni seduta e per ogni controllo in azienda un gettone di presenza fissato nella misura prevista per le altre Commissioni comunali. Alla liquidazione provvede il Comune e l'Amministrazione regionale provvederà al rimborso delle somme previa presentazione di documentato rendiconto.

La Commissione redige i verbali dei lavori e trasmette copia degli stessi all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Art. 8

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, sono abrogati.

L'applicazione della presente legge è demandata all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste che vi provvede con i propri servizi. I Funzionari addetti hanno la facoltà di accedere alle aziende agricole e agli allevamenti per eseguire gli accertamenti necessari inerenti la istruzione delle domande in applicazione della presente legge.

Contro le decisioni adottate dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso alla Giunta regionale che si pronuncia in via definitiva.

Art. 9

Coloro che producono documenti non rispondenti al vero; che non rispettano gli impegni assunti inerenti la coltivazione dei terreni e la conduzione degli allevamenti; che omettano di comunicare tempestivamente le variazioni nella conduzione dei terreni, nella qualità di coltura, nella consistenza degli allevamenti, che comunque, con il loro comportamento traggano in errore l'Amministrazione regionale, dovranno restituire le indennità indebitamente percepite. Saranno cancellati dall'elenco dei beneficiari della indennità, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia.

Art. 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 2.000.000.000 graverà sul capitolo 34860 della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

mediante riduzione di Lire 2.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento).

Art. 11

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento.
L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.06 - Interventi per l'attuazione delle Direttive CEE in agricoltura.

Cap. 34860 (di nuova istituzione)
Spese per la concessione della indennità compensativa annua a conduttori di aziende agricole.

Legge 10 maggio 1976, n. 352 artt. 5, 6, e 15 lett. b)
L.R. 28 luglio 1973, n. 49
L.R. 23 giugno 1983, n. 61
L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. 62.

Proroga, per l'anno 1983, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95, concernente la concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 22 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 95 è prorogata per un anno.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 500.000.000 graverà sul capitolo 28200 del bilancio della Regione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di Lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti).

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo blobale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.1. Assetto del territorio e tutela dello ambiente

Programma 2.2.1.06 - Difesa del suolo

Cap. 28200 Premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa del suolo.
L.R. 11 ottobre 1978, n. 50
L.R. 24 dicembre 1982, n. 95
L.R. 23 giugno 1983, n. 62
L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **63**.

Soppressione dei Patronati scolastici e del Consorzio Regionale dei Patronati Scolastici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 22 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La presente legge determina modalità e criteri per il passaggio dei beni e del personale dei patronati scolastici e del consorzio regionale ai Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1978, n. 196 e dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di assistenza scolastica già spettanti ai Patronati Scolastici ed al Consorzio sono esercitate dai Comuni in connessione con ogni altro intervento in materia di diritto allo studio.

Art. 2

I Presidente o i Commissari di Patronati Scolastici, in carica alla data della soppressione degli enti medesimi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettueranno l'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente, l'individuazione e la descrizione di ogni altro rapporto giuridico facente capo all'Ente alla data del 31 dicembre 1982 nonchè la ricognizione del personale dipendente in servizio alla stessa data, e li trasmetteranno alla Giunta Regionale ed al Comune competente.

Qualora gli organi di cui al comma precedente non provvedano agli adempimenti in esso previsti, ad essi provvederà un Commissario nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 3

I beni immobili e mobili, i rapporti giuridici di cui al precedente art., facenti capo a ciascun patronato scolastico, passano al Comune competente.

Al suddetto Comune è altresì trasferito il personale dipendente dal patronato scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale, in base alle operazioni effettuate a norma del precedente articolo.

Art. 4

La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati nonchè le relative volture catastali sono effettuate ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26, 43 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.

L'attribuzione al Patrimonio Comunale ha luogo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova e con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio degli stessi.

Art. 5

All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni, che ha effetto dal 1° gennaio 1983, si provvede con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fino alla definizione dell'inquadramento di cui al precedente comma, al personale interessato continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso i patronati scolastici e i consorzi dei patronati di appartenenza.

A decorrere dalla data di inquadramento tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, all'INADEL e alla C.P.D.E.L.

Art. 6

I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data del 31 dicembre 1982 facenti capo al disciolto Patronato.

Art. 7

I beni, il personale, i rapporti giuridici appartenenti al Consorzio dei Patronati scolastici sono attribuiti al competente Comune di provenienza, secondo le modalità previste dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **64**.

Sostituzione del quarto e quinto comma dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente la disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 22 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto e quinto comma dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 sono così sostituiti:

« Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i non vedenti, i sordomuti e i rispettivi acompagnatori.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per le persone anziane».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **65**.

Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 22 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che tuttora imperiscono la piena realizzazione della personalità umana e sociale della donna, è istituita la Consulta regionale per la condizione femminile.

Art. 2

La Consulta:

1) esprime pareri sui provvedimenti legislativi regionali che hanno rilevanza per la condizione femminile;

2) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

3) promuove, in collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale, studi ed

indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta, in particolare:

— in ordine alla presenza del lavoro femminile in tutte le attività che concorrono allo sviluppo della società;

— in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile;

4) formula proposte e suggerimenti al Consiglio regionale in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell'occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;

5) stabilisce contatti di carattere continuativo con le donne per sollecitarne una più consapevole partecipazione alla vita politica, sociale e culturale della comunità valdostana, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche peculiari, e trasmetterne le istanze alla Regione;

6) favorisce nell'ambito della Regione la costituzione di Consulte a livello di comuni e comunità montane;

7) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

8) opera quale centro di informazione e consulenza per i problemi delle donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il fuzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per denunciare e rimuovere situazioni di disuguaglianza e di discriminazione;

9) cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di periodici.

La Consulta si avvale nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche nonchè delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

Art. 3

La Consulta regionale per la condizione femminile è composta da una rappresentante effettiva e da una supplente per ciascuna:

— delle associazioni e gruppi femminili che abbiano una effettiva rappresentatività a livello regionale; abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall'art. 1 della presente legge; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;

— di ogni commissione femminile o ufficio lavoratrici delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti;

— delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di tre rappresentanti effettivi e tre supplenti;

— delle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti;

— delle associazioni o cooperative per la terza età fino ad un massimo di due rappresentanti effettivi e due supplenti.

Le donne Consigliere regionale fanno parte di diritto della Consulta.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della Consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

Art. 4

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta:

— se perde i requisiti di cui al precedente art. 3;

— se per tre volte consecutive non partecipa alle sedute attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.

Art. 5

Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movi-

menti di cui all'art. 3 della presente legge, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

La Consulta è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro un mese della nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

L'attività della Consulta è coordinata da una presidente eletta tra i propri membri e da un Comitato esecutivo secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 6

La Presidenza del Consiglio regionale, tramite i suoi uffici, è tenuta a trasmettere alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, all'atto della loro presentazione al Consiglio regionale.

La Consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale per la condizione femminile.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La Consulta può altresì presentare mozioni, osservazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissione consiliari permanenti.

La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli Assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati, nonchè i Consiglieri regionali.

Art. 7

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. I mezzi e il personale necessari per il suo funzionamento saranno stabiliti da apposito provvedimento legislativo.

Art. 8

La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che entro 15 giorni dalla sua formulazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Con successiva legge si provvederà al relativo stanziamento.

Art. 9

La Consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il Regolamento, fra l'altro deve contenere disposizioni relative a:

1) l'obbligo della Consulta di riunirsi almeno una volta al mese;

2) il diritto di autoconvocazione della Consulta su richiesta di almeno un quinto delle componenti;

3) la formazione del Comitato esecutivo e l'elezione della Presidente;

4) le modalita di accesso del pubblico, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il regolamento della Consulta è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983

ANDRIONE

(5182)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651140/2) Roma, 1983 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200832560)

L. 1.500